

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 03006/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3006 del 2020, proposto da:

Amen Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore della Giunta, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Vittoria de Gennaro, con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Società Agricola Cusanelli Domenico, Società Agricola Belperio Adelina e Società Agricola Mastrantone Domenico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

del D.R.D. n. 138 del 15.07.2020 recante "Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia di

intervento 4.1.1 - bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii - pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017 - Approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva”, nell’ambito della quale il ricorrente è ricompreso nell’“elenco definitivo delle domande non ricevibili”;

ove e per quanto occorra:

- della nota prot. n. 0669802 del 06.11.2019, successivamente notificata, con la quale il Dirigente U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno ha comunicato la conclusione del procedimento di riesame PSR Campania 2014/2020 – Tipologia 4.1.1., ritenendo irricevibile la domanda barcode n. 84250107475 depositata dal ricorrente;

- della nota prot. n. 227611 dell’08.04.2019 con la quale il predetto Ufficio ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda depositata dal ricorrente;

- della nota prot. n. 228167 del 09.04.2019 con la quale il predetto Ufficio ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda depositata dalla ricorrente;

- del D.R.D. n. 136 del 02.08.2019 recante “Approvazione della graduatoria regionale per la Tipologia 4.1.1.: “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” del P.S.R. Campania 2014/2020 – Periodo 09.08.2017 – 03.05.2018”, nell’ambito della quale la domanda della ricorrente è stata inserita nell’Allegato II - domande non ricevibili;

- del D.R.D. n. 46 del 19.03.2019 avente ad oggetto “Perfezionamento domande di sostegno Tipologie di interventi 4.1.1. e Progetto Integrato Giovani (Tipologie di intervento 4.1.2. e 6.1.1.9 con allegati)”, nella parte in cui il ricorrente risulta escluso dal percorso di perfezionamento della domanda (allegato 4-4.1.1);

di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di trattazione della causa nel merito del giorno 23 marzo 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020 convertito dalla L. n. 21/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti gli avvocati Fortunato e de Gennaro;

Premesso che, con ordinanza del 14/10/2020 n. 1892, è stata accolta la domanda cautelare, sospendendo nelle more l'efficacia dell'impugnata declaratoria di irricevibilità e del decreto di approvazione della graduatoria, limitatamente alla posizione del ricorrente, disponendo l'inserimento con riserva della domanda di sostegno e ordinando alla Regione di procedere al suo esame e di attribuirvi il punteggio;

Rilevato che la Regione vi ha provveduto, comunicandone l'esito con nota prot. 0148694 del 18/3/2021;

Considerato che il procedimento risulta tuttora *in itinere* (in quanto nella suddetta nota è data facoltà all'interessato di presentare osservazioni entro il termine di 10 giorni) e che, come rappresentato dal difensore nella discussione orale, il riesame effettuato non è soddisfacente delle pretese del ricorrente, determinando l'eventuale necessità alla conclusione del procedimento di proporre motivi aggiunti;

Ritenuto che per tali ragioni occorre differire la trattazione della causa, imponendo esigenze di concentrazione della tutela la disamina congiunta sia degli aspetti relativi all'iniziale declaratoria di irricevibilità che di quelli relativi alla valutazione nel merito della domanda (prospettabili attraverso motivi aggiunti);

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria

impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del gravame, specialmente per ciò che attiene alla contestazione del riesame effettuato e del punteggio assegnato al ricorrente;

Considerato che la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a., in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, da individuarsi nei soggetti che, collocati nell'allegato "B" al D.R.D. n. 138 del 15/7/2020, in caso di accoglimento delle impugnative sarebbero da quest'ultimo superati nella posizione di cui all'elenco delle domande ammissibili e finanziabili (allegato B, cit.), ove al ricorrente venisse attribuito il punteggio reclamato;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - come da richiesta a verbale di parte ricorrente la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti che saranno proposti, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati

dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, almeno 120 (centoventi) giorni prima della prossima udienza di trattazione della causa, da fissarsi alla data del 30 novembre 2021, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 (quindici) giorni dalla notifica;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla suindicata pubblica udienza del 30 novembre 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), per le ragioni di cui in motivazione, rinvia la trattazione della causa all'udienza pubblica del 30 novembre 2021, autorizzando la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con le modalità e nei termini indicati.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021, svoltesi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020 convertito dalla L. n. 21/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppe Esposito

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO